

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Indice

1.	PREMESSA	4
1.1	La responsabilità penale-amministrativa degli enti.....	4
1.2	La scelta RBS	7
2.	DEFINIZIONI	8
3.	DECRETO LEGISLATIVO 231/01	10
3.1	Normativa.....	10
3.2	I reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.....	10
3.2.1	<i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	10
3.2.2	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	10
3.2.3	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	11
3.2.4	<i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	12
3.2.5	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	12
3.2.6	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	13
3.2.7	<i>Reati societari</i>	13
3.2.8	<i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</i>	14
3.2.9	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	14
3.2.10	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	14
3.2.11	<i>Reati di abuso di mercato</i>	15
3.2.12	<i>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>	15
3.2.13	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	16
3.2.14	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	18
3.2.15	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	19
3.2.16	<i>Reati ambientali</i>	19
3.3	Soggetti responsabili della commissione dei reati.....	20

3.4	Accertamento di responsabilità	20
3.5	Le sanzioni previste dal D. Lgs 231/01	21
4.	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	23
4.1	Le Linee Guida di Confindustria	24
4.2	Adozione del Modello	25
4.2.1	<i>Struttura del Modello</i>	25
4.2.2	<i>Principi generali per l'adozione del Modello</i>	26
4.2.3	<i>Modifiche e integrazioni del Modello</i>	26
5.	ANALISI RISCHI.....	27
5.1	Attività sensibili e/o a rischio-reato 231	27
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
6.1	Modalità di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza	29
6.2	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	30
6.3	Requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	32
6.4	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e reporting dell'Organismo	34
7.	LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	37
7.1	Formazione e informazione dei Dipendenti	37
7.2	Consulenti, collaboratori e fornitori	38
8.	SISTEMA DISCIPLINARE	39
9.	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	39

1. PREMESSA

1.1 La responsabilità penale-amministrativa degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”*.

Il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio del 2001 (di seguito, “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”), ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l’Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile in termini sostanziali a quello penale, a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi:

- I. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. “soggetti in posizione apicale”);
- II. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “soggetti sottoposti”).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Con il D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto un nuovo tipo di illecito, formalmente definito amministrativo, ma avente nella sostanza natura penale: quello addebitabile direttamente ed autonomamente all’ente collettivo (persona giuridica, società, associazione anche non riconosciuta, ente pubblico economico) per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai “vertici” o dai sottoposti dello stesso ente.

La “rivoluzionaria” novità, inizialmente limitata ad alcune fattispecie di reato doloso (corruzione, concussione, truffa e simili e in seguito reati societari, reati in materia di falsità di monete, di terrorismo, contro la personalità individuale, abusi di mercato, reati transnazionali in materia di criminalità organizzata e i delitti informatici e trattamento illecito di dati) vede oggi una progressiva e diffusa espansione del nuovo modello sanzionatorio a tutto il campo, sino a ricomprendere (com’era del resto previsto nella legge delega 29 settembre 2000, n. 300) anche i reati “infortunistici” di natura colposa e i reati ambientali.

La responsabilità dell’Ente, accertata nell’ambito e con le garanzie del processo penale, si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Ne discende automaticamente la circostanza che l’Ente è chiamato a rispondere del reato

anche quando l'autore del medesimo non sia stato identificato o qualora il reato stesso si sia estinto per una causa diversa dalla amnistia; ovvero ci siano state, in varie declinazioni e gradi, vicende modificative dell'Ente (es. trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda)

Il fondamento di tale responsabilità consiste, in via di estrema sintesi, in una "colpa di organizzazione" da parte dell'Ente. Quest'ultimo, invero, è ritenuto responsabile per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da un proprio esponente, qualora abbia omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, qualora abbia omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di reati previsti dal Decreto.

Inoltre, il Decreto prevede espressamente che la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa o attenuata nelle sue declinazioni, qualora l'Ente stesso, prima della commissione del reato, abbia adottato e attuato effettivamente ed efficacemente un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie prevista dal Decreto.

Perché possa sorgere la responsabilità amministrativa nei termini sopra indicati (che, comunque, resta soggetta ai principi di legalità per cui l'Ente "non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità...in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge" anteriore alla realizzazione di quel fatto) è necessario che vi siano alcuni presupposti soggettivi e oggettivi:

- il fatto costituente reato deve rientrare nell'ambito dei c.d. reati presupposto contemplati dal Decreto ;
- il suddetto reato presupposto deve essere stato commesso da soggetto qualificato e funzionalmente legato all'Ente (ossia i Soggetti Apicali o i Soggetti Subalterni). Peraltro, nel caso in cui più persone fisiche prendano parte alla commissione del reato (versandosi, in tale evenienza, in un'ipotesi di concorso di persone di cui all'art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" commetta l'azione tipica contemplata dalla norma incriminatrice, ma è sufficiente che fornisca consapevolmente un contributo causale alla commissione del reato stesso;
- il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio, anche solo potenziale, dell'Ente.

Ne consegue che l'Ente non potrà essere considerato responsabile se il reato è stato commesso dai soggetti sopra indicati "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Inoltre, per aversi responsabilità dell'Ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso anche nel solo interesse dell'Ente o per favorire lo stesso, indipendentemente dal fatto che, in concreto, l'obiettivo perseguito (ossia il "vantaggio") sia stato conseguito.

Le sanzioni previste dal decreto in caso di riconosciuta responsabilità dell'Ente sono particolarmente pesanti: sia quella **pecuniaria** sia quelle **interdittive** , che possono

essere applicate dal Giudice anche in via cautelare nel corso del processo penale. La novità legislativa di cui si tratta, ossia prevedere un sistema sanzionatorio direttamente rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore dell'interesse economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento illecito sia espressione della politica aziendale o derivi da *una colpa di organizzazione*, allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Paesi europei.

Si giustifica così il rilievo che assume l'adozione (e l'efficace attuazione) da parte dell'impresa di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta autoimposte, la commissione di determinati reati.

In quest'ottica, l'ancorare il rimprovero dell'ente collettivo alla mancata adozione o al mancato rispetto di standards doverosi, significa, nell'ottica del legislatore, motivarlo all'osservanza degli stessi, e quindi a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo.

1.2 La scelta RBS

Il presente documento costituisce il Modello di organizzazione e gestione (Modello) redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società **Retail Banking Services** (di seguito "**RBS**" o "Società"), volto a prevenire la realizzazione dei reati espressamente previsti dal Decreto.

RBS è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori

L'obiettivo che **RBS** intende perseguire adottando il Modello è duplice:

- favorire un approccio costruttivo verso tutti gli interlocutori;
- prevenire comportamenti illeciti nella gestione dei processi ed attività svolte dall'organizzazione.

Il suddetto Modello è stato predisposto tenendo presente, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida in materia formulate da Confindustria.

Il presente Modello, nella sua prima versione, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione (composto da due Consiglieri delegati/Amministratori con pari poteri di firma e da un Consigliere) con delibera del 13 marzo 2012.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2012 ha approvato la creazione di un Organismo di Vigilanza con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento, e ha nominato i membri dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle regole previste dal presente Modello.

Il Modello è entrato in vigore, nella sua prima versione, il 13 marzo 2012.

2. DEFINIZIONI

Nel presente documento si intendono per:

- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni.
- **Modello di Organizzazione Gestione:** ex art. 6 del D. Lgs. 231/2001. Insieme di regole, procedure e principi che la Società ha definito al fine di prevenire i reati di cui al D. lgs 231/01.
- **Codice etico:** documento in cui sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari nell'ambito di un più generale percorso di crescita sostenibile garantendo, nel contempo, l'efficienza e l'efficacia del Sistema di controllo interno.
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti.
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001).
- **Soggetti Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001).
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001.
Ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.
- **Linee Guida:** le Linee Guida adottate da associazioni rappresentative degli enti e, in particolare, da Confindustria, per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.
- **Illeciti:** gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).
- **TUF:** Testo Unico della Finanza D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
- **Reati presupposto** specifici reati individuati dal decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili,

gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l'applicazione delle norme contenute nello stesso decreto.

- **Aree a Rischio:** le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati e degli illeciti.
- **Responsabile Interno:** soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina dal Consiglio di Amministrazione o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.
- **Protocolli:** le misure organizzative, fisiche e/o logiche previste dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei reati.
- **Procedura** norma organizzativa che descrive ruoli, responsabilità e modalità operative di realizzazione di un processo aziendale o di una sequenza di attività.
- **Processi Strumentali o Processi di Supporto:** i processi tramite i quali, pur non potendosi ravvisare il rischio diretto di commissione di reati, si possono realizzare atti e operazioni risultanti funzionali e utili rispetto alla commissione di alcune tipologie di reati.

3. DECRETO LEGISLATIVO 231/01

3.1 Normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha aggiunto alla responsabilità penale della persona fisica colpevole del reato, una nuova forma di responsabilità per l’ente nell’ambito del procedimento penale.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

Il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava indenne l’Ente da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente.

3.2 I reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni

I reati per i quali l’Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai Soggetti qualificati (ex art. 5, commi 1 e 2 ossia apicali, dipendenti e collaboratori), possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

3.2.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e disciplinati dall’**art. 24** e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

3.2.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

L'art. 7 del provvedimento, infatti, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'**art. 24-bis** per i reati di:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3.2.3 Delitti di criminalità organizzata

L'art. 2, co. 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto l'**art. 24-ter** che prevede precisamente:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o

tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo ¹ (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

3.2.4 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e disciplinati dall'**art. 25** e precisamente:

- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).

3.2.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel decreto **l'art. 25-bis**, che mira a punire il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e precisamente:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

¹ Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

3.2.6 Delitti contro l'industria e il commercio

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto l' **art. 25 bis-1** e precisamente:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

3.2.7 Reati societari

L'art. 3 del D.lgs 11/04/2002, n. 61, in vigore dal 16/04/2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha poi introdotto l'**art. 25-ter** che estende il regime di responsabilità amministrativa ai seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

3.2.8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

L'art. 25-**quater**, introdotto dall'art. 3 della L. 14/01/2003, n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999), opera un rinvio generale a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previsti dal codice penale e dalle Leggi Speciali. La disposizione di cui all'art. 1 della L. 06/02/1980, n. 15 prevede una circostanza aggravante destinata ad applicarsi a qualsiasi reato sia "commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

L'art. 25-**quater** prevede precisamente:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- assistenza agli associati;
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- condotte con finalità di terrorismo;
- attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo.

3.2.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'ambito dei delitti contro la persona è stato introdotto con la Legge del 9/01/06 n. 7 – che ha aggiunto l'art. 25**quater-1** e riguarda il divieto delle pratiche di mutilazione genitali femminili.

3.2.10 Delitti contro la personalità individuale

L'ambito legislativo riguardante i delitti contro la personalità individuale è stato introdotto con L. 11/08/2003 n. 228 – che ha aggiunto l'art. 25-**quinquies** che richiama specifici articoli contenuti nella Sez. I, capo III, titolo XII, Libro II del codice penale:

- riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

3.2.11 Reati di abuso di mercato

In relazione alla disciplina sul Market Abuse (Parte V Titolo I – bis, Capo II del T.U.F.), sono stati introdotti nel disposto del D.Lgs. 231/01 (**art. 25-sexies**) i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 del TUF).

In particolare, per abuso di informazioni privilegiate (insider trading) si intende il reato per il quale chiunque, essendo in possesso di informazioni non di pubblico dominio, le divulghi a terzi, o le utilizzi al fine di effettuare o indurre altri a compiere operazioni di compravendita o altre operazioni relative a strumenti finanziari.

Tali informazioni permettono ai soggetti che ne facciano utilizzo una scelta basata su un'asimmetria informativa, privilegiandoli rispetto ad altri investitori operanti sul medesimo mercato.

L'ipotesi di reato di manipolazione del mercato si configura invece a carico di chiunque diffonda informazioni false o ingannevoli o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

L'articolo 187-quinquies del TUF introduce una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (artt. 187-bis e 187-ter del TUF) commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

3.2.12 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La Legge n. 123/07, ha introdotto due nuove tipologie di "reato-presupposto" all'interno della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01.

Nel Decreto è stato infatti inserito l'**art. 25-septies**, successivamente sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 Codice Penale);

- o lesioni personali colpose (art. 590 del Codice Penale);

commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il provvedimento legislativo, integrando il quadro delle norme di presidio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro stabilisce, come fattore di novità, la punibilità delle Società anche per i reati di natura "colposa", diversamente da quanto previsto finora per i reati in ambito 231/01, che richiedevano il presupposto della sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema generale deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive integrazioni (art.16 D.lgs 106 del 2009)

Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un "sistema" di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa – laddove opportunamente integrata/adequata in funzione del "Modello Organizzativo" - può risultare idonea a ridurre a un livello "accettabile", agli effetti esonerativi dello stesso D.Lgs. 231/01.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, in coordinamento con lo schema di cui al D.Lgs. 231/01 a cui fa espressamente rinvio, prevede che laddove l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo ad assicurare la conformità ai requisiti e agli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità (cd. esimente).

Nello specifico, dai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità dell'ente sorgerebbe e sarebbe perseguita in sede penale nelle ipotesi di reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime occorsi sul luogo di lavoro e resi possibili dall'ente a causa della sua inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A titolo di esempio, risparmi indebiti e sproporzionati alle capacità dell'ente in materia di costi di manutenzione, misure di prevenzione degli infortuni, formazione degli addetti e dipendenti, potrebbero configurare un interesse o vantaggio per l'ente quali comportamenti in violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3.2.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, relativo all'attuazione della direttiva 005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel D.Lgs 231/01 **l'art. 25-octies** che estende l'ambito della responsabilità amministrativa per gli enti in relazione ai reati di:

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- ricettazione (art. 648 c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

L'art. 648 del codice penale dispone che commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

L'art. 648-bis del codice penale dispone che, al di fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza".

L'art. 648-ter del codice penale dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Inoltre, la legge n. 146/2006, ha ratificato la normativa comunitaria contro il crimine organizzato transnazionale relativamente a quei reati posti in essere da un gruppo organizzato in più di uno Stato, ovvero a quelli commessi in uno Stato singolo, da parte di una organizzazione criminale operante su base internazionale.

Tale legge comprende le seguenti tipologie di reati transnazionali:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale.

3.2.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La legge n. 99 del 23/07/09 ha introdotto l'**art. 25-novies** e precisamente i seguenti reati:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

3.2.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'**art. 25-decis**:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

3.2.16 Reati ambientali

Il D.Lgs n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto l'**art. 25-undecies** che prevede:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni;
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre il valore limite;
- scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
- scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate;
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- discarica non autorizzata;
- miscelazione di rifiuti;
- deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi;
- bonifica dei siti;
- bonifica dei siti da sostanze pericolose;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività;
- superamento valori limiti di emissione e di qualità dell'aria;
- disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- inquinamento doloso provocato da navi.

3.3 Soggetti responsabili della commissione dei reati

I reati di cui sopra possono essere commessi:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto);
- da “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs 231/2001 (e rafforzato dall’entrata in vigore del T.U. n. 81/2008) è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l’art. 6 del Decreto in questione contempla l’esonero della società da responsabilità se l’organizzazione dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati.

Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all’accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal D.Lgs 231/2001.

3.4 Accertamento di responsabilità

L’accertamento in sede penale della responsabilità dell’Ente avviene attraverso:

- La verifica concreta del reato presupposto della responsabilità dell’Ente;
- La verifica del reale vantaggio dell’Ente in merito al concreto interesse derivato dalla commissione del reato;
- L’idoneità del Modello di organizzazione e gestione adottato dall’organizzazione.

Al termine della fase processuale, il Giudice di merito procederà ad escludere la responsabilità dell’Ente qualora il reato non sia stato commesso oppure non vi siano prove sufficienti a carico dell’organizzazione; oppure provvederà ad emettere sentenza di

condanna con applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva secondo i medesimi principi del procedimento penale applicabili alle persona fisiche.

3.5 Le sanzioni previste dal D. Lgs 231/01

Il D.Lgs. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati menzionati.

Nella fattispecie:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (oltre al sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche in sede cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (oltre a sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La **sanzione pecuniaria** è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, d'importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo in considerazione la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati informatici, reati di criminalità organizzata, reati contro l'industria e il commercio, reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale, reati transnazionali, reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di violazione del diritto d'autore) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
Rientra in quest'ipotesi la definizione di strumenti di controllo, ad esempio di carattere amministrativo o relativo ad accessi informatici, non sistematicamente posti in essere o facilmente eludibili
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni interdittive sono adottate in via cautelativa dal Giudice, in pendenza di processo nelle ipotesi in cui sussistano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concretamente possibile la commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede.

Qualora il Giudice penale possa ritenere necessaria la prosecuzione dell'attività, lo stesso può nominare un Commissario Giudiziale con il compito di dirigere la prosecuzione dell'attività e di rendere costantemente conto della gestione al Giudice nominato.

In caso di reiterazione di reati particolarmente gravi o in ipotesi di eccezionale gravità, il Giudice può disporre le misure interdittive in via definitiva.

Accanto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, infine, il D.Lgs. 231/01 prevede altre due sanzioni:

- a) la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato;
- b) la pubblicazione della sentenza di condanna.

Confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente).

Pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

4. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il D. Lgs. 231 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, l'articolo 6 del D. Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D. Lgs. 231.

Il D. Lgs. 231 attribuisce, un valore esimente ai Modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte dell'Organo amministrativo in carica.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi da soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D. Lgs. 231, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'Ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il Modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4.1 Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello si sono tenute in massima considerazione le Linee Guida emanate da Confindustria, nonché tutte le recenti pronunce giurisprudenziali.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello sono individuate dalle Linee Guida nelle seguenti fasi:

1. **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare da dove (in quale area/ settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal Decreto;
2. **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. Protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo dai Reati dolosi che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono così individuate da Confindustria:

- o adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- o adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- o adozione di procedure manuali e informatiche;
- o adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- o adozione di un sistema di controllo di gestione;
- o adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- o ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - o nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - o il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.
3. **la nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV)**, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;

4. la previsione di un adeguato sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

4.2 Adozione del Modello

4.2.1 Struttura del Modello

Il Modello di seguito illustrato si basa sul rispetto dei seguenti criteri e principi generali:

- a) emersione dei profili più delicati dell'attività aziendale in relazione a quanto specificamente previsto nel D.Lgs.231/2001 e attraverso una analisi preventiva delle potenziali "criticità"; valutazione effettuata mediante un "approccio basato sul rischio";
- b) predisposizione di un quadro di riferimento, basato su protocolli e procedure, formazione in base al quale i singoli addetti e responsabili siano in grado di rispondere alle esigenze del dettato normativo;
- c) integrazione del sistema di controllo interni di **RBS** ai fini del D.Lgs.231/2001.

Il presente Modello è costituito da una "Parte generale" e da una "Parte speciale" predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01 e considerate a rischio per l'attività svolta dalla Società. e da 3 Allegati

Si rileva comunque che il Modello previsto dal Decreto legislativo 231/2001 non costituisce un "quid novi", poiché l'attività svolta da **RBS** è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di gestione integrato (UNI EN ISO 9001 – SGSL BS OHSAS 18001 – SGSI UNI ISO 27001 – UNI EN 15838 - PCI-.DSS), in parte certificato, particolarmente rigoroso e verificato periodicamente da enti terzi ed indipendenti.

La **Parte generale** dopo un richiamo ai principi del Decreto, illustra le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

La **Parte speciale** ha la funzione di:

- stabilire le fonti normative a cui si devono attenere i Destinatari;
- ripercorrere l'approccio metodologico utilizzato da **RBS**;
- individuare i singoli reati concretamente e potenzialmente attuabili in azienda e le relative misure preventive;
- individuare i principi comportamentali da rispettare e attuare.(Protocolli)

Sono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Modello gli Allegati allo stesso e le loro successive modificazioni, ivi incluso il Codice Etico, il Sistema Disciplinare e la Matrice dei rischi reato.

4.2.2 Principi generali per l'adozione del Modello

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri generali:

- Predisposizione e aggiornamento del Modello.

La predisposizione e il varo del Modello nonché l'aggiornamento del medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare, sono rimessi alla Società **RBS**.

- Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione.

È altresì rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività in concreto poste in essere.

- Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello.

È affidato all'Organismo di Vigilanza di **RBS** il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello nell'ambito della Società per assicurare al Modello medesimo una corretta e omogenea attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo sulle singole funzioni aziendali.

4.2.3 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'Organo amministrativo in carica" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a) del decreto legislativo, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dello stesso Organo amministrativo in carica di **RBS**.

Il Modello può prevedere, inoltre, in alcune sue parti, la competenza esclusiva dell'Organo amministrativo in carica di **RBS** e in altre parti la competenza esclusiva dell'Organismo di Vigilanza di **RBS**, a definire le necessarie integrazioni di carattere specifico.

5. ANALISI RISCHI

Attraverso l'analisi delle attività aziendali si sono identificate le aree a "rischio reato 231", presenti nell'attività di **RBS**, comprese anche le modalità attraverso cui possono manifestarsi possibili illeciti.

L'analisi ha previsto:

- definizione delle aree di rischio-reato ai fini del D.Lgs. 231/2001, la cui individuazione implica una particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte ed al fine di determinare con buona attendibilità i profili di rischio;
- individuazione delle attività svolte da ciascuna funzione/direzione, attraverso lo studio delle disposizioni organizzative vigenti, e del Sistema di gestione integrato applicato e delle prassi effettivamente seguite;
- effettuazione di interviste e/o consultazioni con le diverse funzioni/direzioni e nel particolare, visti i reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 e con le funzioni comunque coinvolte;
- accertamento delle singole attività a rischio-reato ai fini del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle diverse funzioni aziendali;
- analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività "sensibili", che prevedono processi in cui possono o sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui l'Società si avvale nell'esercizio delle attività stesse.

L'analisi permanente delle attività avviene nell'ambito del processo di monitoraggio del Modello.

5.1 Attività sensibili e/o a rischio-reato 231

A seguito dell'analisi effettuata nel contesto organizzativo ed operativo di **RBS**, di cui ai punti precedenti, finalizzata alla individuazione delle aree che potenzialmente possono rivelare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, sono state identificate le attività a rischio-reato 231 di **RBS**, dettagliatamente riportate nella Parte speciale.

In particolare sono state individuate le aree a rischio individuandole con i processi/attività più significativi svolti in **RBS**.

In particolare si sono individuati tra i processi/attività più significativi e a rischio reato

- l'amministrazione/finanza
- l'approvvigionamento
- il commerciale
- l'erogazione del servizio

o le risorse umane

Per ciascuno dei suddetti processi/attività si sono evidenziate le figure interessate distinte tra soggetti apicali (Direzione) Responsabili (Responsabili di sede/area/funzione) e non apicali (impiegati e operatori dipendenti e collaboratori)

A fronte di quanto sopra, le attività e i processi a rischio-reato sono stato distinti in tre categorie secondo la matrice creata e allegata in formato elettronico al Modello:

1. attività sensibili o molto sensibili con rischio reale o intollerabile: ove sono classificate le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale ai fini del D.Lgs. 231/2001;
2. attività semi-sensibili con rischio moderato: ove sono classificate le attività che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, presentano rischi indiretti di rilevanza penale ai fini del D.Lgs. 231/2001;
3. attività a rischio Irrilevanti/Non applicabile (N.A.): ove si reputa non siano presenti rischi di rilevanza penale di reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (o non risultano applicabili danni), vista l'attività svolta dalla Società **RBS**, si ritiene che una loro commissione presenti una potenzialità praticamente nulla, anche in funzione del Codice Etico e della tipologia di attività svolta.

Il dettaglio è riportato nella Matrice rischi reato (allegato informatico al presente Modello).

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Affinché la Società possa usufruire dell'esonero dalla responsabilità, il D.Lgs. 231/01 (art. 6) prevede che l'organo amministrativo in carica abbia, tra l'altro:

- adottato un Modello idoneo a prevenire il compimento di "reati rilevanti".
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un Organismo dell'ente dotato di autonomia e indipendenza con propri poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'Organismo di Vigilanza o OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV e il corretto, continuo ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'Organismo a ciò deputato.

6.1 Modalità di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione di **RBS**.

Nella dichiarazione formale di incarico devono essere obbligatoriamente indicati:

- il/i soggetto/i chiamato/i ad assumere il ruolo di OdV e le relative responsabilità;
- la durata in carica, se è previsto un termine, e in ogni caso l'ipotesi di revoca per giusta causa. La revoca, così come la nomina, deve essere deliberata dall'organo amministrativo in carica;
- i principali compiti cui l'OdV è chiamato nell'ambito dell'espletamento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficienza e l'efficacia del Modello (l'indicazione dei compiti ha carattere generale, essendo rimessa all'Organismo stesso la formulazione di un regolamento interno delle proprie attività – calendarizzazione dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, disciplina dei flussi informativi, ecc.);
- i poteri di cui l'Organismo deve necessariamente essere dotato per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ;
- le tempistiche e gli organi destinatari dell'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza in **RBS** è monocratico

Il componente dell' OdV deve avere e mantenere le qualità richieste, di professionalità, competenza, esperienza specifica e non deve trovarsi in posizione di conflitto o cointeressenza rispetto le funzioni da svolgere.

In conformità ai principi di cui al D.Lgs. 231/01 è consentita all' OdV la possibilità di affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Modello ex D.Lgs. 231/01 costituisce un'estrinsecazione, con un oggetto ben circoscritto (identificabile con la prevenzione di comportamenti criminosi riguardanti alcune specifiche fattispecie di reato), del più ampio Sistema di Controllo Interno.

Nel dettaglio, le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le regole astratte prescritte dal Modello;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, tutti i comportamenti illeciti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti, monitorando costantemente nuovi interventi legislativi ed eventuali applicazioni giurisprudenziali in materia.

In particolare, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso dell'Organo amministrativo in carica,
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività e vigilare sull'attuazione dello stesso anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- compiere verifiche e ispezioni, previste nel programma o ad hoc, al fine di accertare eventuali violazioni del Modello, anche richiedendo e acquisendo informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e funzione di **RBS**;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;

- promuovere il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- suggerire un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, nel rispetto della tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione dell'Organo amministrativo in carica; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione dell'Organo amministrativo in carica;
- segnalare, all'organo competente, gli eventuali illeciti commessi individuati e promuovere le necessarie attività ispettive o di indagini interne e i relativi procedimenti disciplinari;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Inoltre, l'art. 52 del D.Lgs. 231/2007 obbliga i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'OdV, previsti quali enti destinatari della disciplina, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. La violazione di tali obblighi è penalmente sanzionata dall'art. 55, comma 5, D.Lgs. cit..

È opportuno precisare sin da ora che il massimo vertice societario (Consiglio di Amministrazione), pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, mantiene invariate tutte le attribuzioni le responsabilità previste dal Codice Civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo (art. 6, co. 1, lett. a) e b)).

Inoltre, l'Organo amministrativo in carica, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" dell'Organismo.

L'Organo amministrativo in carica dovrà essere sempre informato dell'eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del Modello.

6.3 Requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali requisiti che l'OdV deve possedere sono:

- **Autonomia e indipendenza²**

La posizione dell'OdV nell'ambito della Società deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'Organo amministrativo in carica).

Tali requisiti sono assicurati dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di staff al dell'Organo amministrativo in carica e prevedendo il "riporto" diretto dell'Organo amministrativo in carica, in modo insindacabile dagli altri organismi o dalle altre strutture e funzioni, anche di vertice, rispetto alle quali l'OdV è svincolato da qualsivoglia rapporto gerarchico.

A garanzia e tutela dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'obiettività di giudizio l'OdV non può svolgere alcun compito operativo.

Il componente dell'OdV di **RBS**, oltre alle competenze professionali e conoscenze tecniche richieste, deve essere in possesso di requisiti soggettivi di onorabilità e moralità³, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela e/o coniugio con gli Organi Sociali; tali requisiti garantiscono l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito.

In particolare il componente dell'Organismo deve possedere, e mantenere durante la carica, i seguenti requisiti:

- non essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente a partecipazioni rilevanti della Società;

² Si richiama quanto recita effettivamente il D.Lgs n.231/2001 in ordine alla citata esigenza di autonomia o indipendenza (quest'ultimo termine in particolare sta ad indicare l'indipendenza di giudizio dell'Organismo rispetto ai soggetti controllati): "art.6, comma 1, lett. b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controlli".

Un minimo di riflessione ci conduce ad escludere la necessaria sovrapposibilità tra "soggetto autonomo ed indipendente" e l'esercizio "di autonomi poteri d'iniziativa e controllo"

³ Esclusi i casi di interdizione, inabilitazione o fallimento, di condanne per delitti contro la P.A., l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia politica, l'industria e commercio, per delitti per omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale sia comminata dalla legge la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque; inoltre, i casi di misure di prevenzione per la legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa, di condanne per detenzione di stupefacenti e sostanze psicotrope; i procedimenti per reati presupposto ai sensi del Decreto e, nel caso di professionisti iscritti ad Albi professionali, i casi di sanzioni disciplinari quali la sospensione.

- non trovarsi nelle condizioni giuridiche previste dall'articolo 2382 c.c. (di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- non essere titolare di incarichi esecutivi o delegati e non avere rapporti di parentela entro il 2° grado o di coniugi o con coloro che li abbiano;
- non essere stato condannato (anche con riferimento al patteggiamento ex art 444 c.p.p.) per reati c.d. "presupposto";
- non essere sottoposto ad indagine per reati di cui il modello mira alla prevenzione, ovvero ad altri reati ritenuti dall'Organo amministrativo in carica gravi ed incompatibili con il ruolo e le funzioni dell'Organismo.

In tutti questi casi, comunque, l'Organo amministrativo in carica può valutare le argomentazioni dell'interessato e decidere con adeguata motivazione di non procedere alla sostituzione dello stesso mantenendolo nell'incarico fino all'esito del processo.

▪ **Professionalità**

L'OdV deve possedere adeguati strumenti e tecniche tale da poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico particolare con specifico riguardo all'ambito penalistico, amministrativo e giuspubblicistico nonché giuslavoristico.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti comprese quelle previste dalle normative di settore.

▪ **Continuità di azione**

Per poter garantire l'efficace e costante attuazione del Modello è necessaria la presenza di una struttura dedicata alla vigilanza sul rispetto del Modello priva, come detto, di mansioni operative interne che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, è rimessa allo stesso Organismo, il quale dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

▪ **Altri requisiti**

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo amministrativo in carica è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di controllo sull'adeguatezza e tempestività del

suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo all'Organo amministrativo in carica.

L'OdV ha, inoltre libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere in qualsiasi momento ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/01.

L'OdV, qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi -sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità- dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di Consulenti esterni.

Infine, l'Organo amministrativo in carica dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, supporti tecnici, ecc.).

6.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e reporting dell'Organismo

All'OdV dovranno pervenire, oltre alle informazioni e alla documentazione richiesta dalla parte speciale e alle indicazioni che si renderanno necessarie durante l'espletamento delle attività di monitoraggio, le segnalazioni relative all'attuazione del Modello, alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, anche in forma anonima ove siano sufficientemente circostanziate, e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto qualora decida di procedere a una indagine interna.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ambito aziendale, tutte le funzioni operative e manageriali della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni identificate dall'Organismo e da questi richieste alle singole strutture organizzative e manageriali della Società attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del Modello nelle aree di Attività a Rischio e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV informazioni circa:

- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su persone, società, terzi che intrattengono rapporti con **RBS** per i “Reati rilevanti” di cui al D.Lgs. 231/01;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dall’Organo amministrativo in carica, dirigenti e/o Dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i “Reati rilevanti” di cui al D.Lgs. 231/01;
- eventuali relazioni predisposte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali possano emergere fatti, comportamenti, eventi od omissioni con profili di criticità e responsabilità rispetto ai “Reati rilevanti” ex D.Lgs. 231/01;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Tali segnalazioni, formulate per iscritto e in forma non anonima potranno pervenire sia da parte di esponenti aziendali sia da parte di terzi e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e delle procedure allo stesso collegate, comportamenti difformi dai principi etici della Società, anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività.

Le segnalazioni pervenute saranno discrezionalmente valutate dall'OdV.

All'OdV deve essere tempestivamente comunicato il sistema delle deleghe adottato o modificato dalla Società.

L'OdV riporterà, su base periodica, all'Organo amministrativo in carica, le violazioni del Modello emerse con riferimento alle segnalazioni suddette, i procedimenti disciplinari attivati, le sanzioni inflitte e i rimedi necessari in corso di esecuzione.

In particolare, l'Organismo rispetterà tre obblighi informativi, nei confronti dell'Organo amministrativo in carica

- uno di natura continuativa, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia esso stesso accertato;
- uno su base periodica, predisponendo una relazione semestrale, sulle attività svolte, sulle segnalazioni ricevute, sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti e sui suggerimenti in merito agli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione, al fine di rimuovere le anomalie che limitano l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

- uno di natura occasionale, secondo necessità, qualora la violazione riguardi i vertici apicali dell'Azienda. L'Organismo potrà essere convocato e/o potrà chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dell'Organo amministrativo in carica.

7. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

7.1 Formazione e informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'attuazione e di garantire l'efficacia del presente Modello, è obiettivo di **RBS** perseguire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, dei principi e delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con la funzione Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'informazione e la formazione riguardano anche il Personale Apicale, ed è realizzata in tutte le circostanze ritenute necessarie, sia soggettive, quali l'assunzione e/o inizio del rapporto, che oggettive, ad esempio a fronte di modificazioni di rilievo del Modello ovvero del verificarsi di circostanze anche di diritto, ad esempio significative integrazioni al D.Lgs. 231/01. Il Personale e i Collaboratori sono tenuti a partecipare alle iniziative di informazione e formazione, poiché esse rientrano negli obblighi contrattuali di lavoro.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale aziendale.

Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. slides informative insieme al materiale eventualmente previsto da prassi aziendale), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Essi sottoscrivono per presa visione ed accettazione dei contenuti un modulo apposito ed attestano l'avvenuta presa conoscenza sul portale Intranet del Modello.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 è obbligatoria e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare, la Società prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne.

L'attività di formazione riguarda il Modello in riferimento al Decreto e le sue modificazioni e integrazioni ma anche il contesto operativo aziendale attraverso le linee gerarchiche, procedure, ruoli e funzioni, flussi di informazione ecc..

7.2 Consulenti, collaboratori e fornitori

In coordinamento con l'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della Società da parte dei responsabili delle relative funzioni e aree di attività ulteriori sistemi di valutazione per la selezione di Consulenti, Collaboratori e Fornitori.

Inoltre saranno fornite a Soggetti Esterni alla Società (Consulenti, Collaboratori e Fornitori) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, e sulle conseguenze delle violazioni delle previsioni ivi contenute, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

I Soggetti Esterni devono essere informati del contenuto del Modello, che sarà reso loro noto anche mediante consegna brevi manu dello stesso, e dell'esigenza di **RBS** che il loro comportamento sia conforme a quanto disposto del D.Lgs. 231/01.

Nei confronti di terze parti contraenti (es. collaboratori, consulenti, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di Attività a Rischio rispetto ai reati societari, ai reati in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, ai reati in materia di riciclaggio, ai reati informatici ai reati di market abuse e ai reati ambientali per conto o nell'interesse di **RBS**, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere, apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- in casi particolari contenere clausole specifiche, condivise con il Consulente Legale della Società, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/01.

Fermo restando che tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del Modello da parte della Società devono contenere la c.d. Clausola 231, per i soggetti coinvolti in attività a rischio 231 (di cui sopra) e già contrattualmente legati a **RBS** precedentemente a quella data, la Società ha provveduto all'invio di un'informativa che afferma che gli stessi sono a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e, ove possibile, che gli stessi s'impegnano a tenere comportamenti conformi al dettato della norma, con allegata un'attestazione di presa visione della stessa restituita a **RBS**.

In ogni caso, e in particolare ove non fosse possibile inserire nei contratti le previsioni sopra indicate, la Società dovrà inviare alle terze parti contraenti una copia del Codice Etico, oltre alle citate informative.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il Sistema disciplinare applicato in **RBS** viene descritto in apposito documento allegato alla Parte speciale del Modello

9. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività/processo a Rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.

Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Organo amministrativo in carica di **RBS** che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.